

Ricerche

La sostenibilità “etica” della filiera agroalimentare*

Lorenza Paoloni

1.- Sostenibilità etica in agricoltura

Il tema della sostenibilità in agricoltura è stato, e continua ad essere, al centro di numerosi e significativi documenti internazionali e nazionali¹ ed è, come è noto, uno dei *leit motiv* del nuovo percorso della PAC per i prossimi anni².

La sostenibilità etica è, tuttavia, una acquisizione recente che amplia la portata dello spettro d'azione del concetto di «sostenibilità», secondo l'accezione finora accolta, ed aggiunge ulteriori elementi qualificatori che vanno ad integrare lo stringente rapporto agricoltura/ambiente, tuttora privilegiato nel dibattito in corso su questo tema³.

Anche in dottrina il processo di cambiamento imputabile all'agricoltura sostenibile è stato presentato come un percorso quasi inevitabile per l'umanità, necessario a soddisfare l'incremento costante della domanda alimentare mantenendo, però, modelli produttivi rispettosi del suolo, delle

foreste, dell'acqua: un'auspicabile «economia sociale di mercato»⁴ nella quale il sistema agroalimentare gioca una parte rilevante. Si preconizza, altresì, nell'articolata indagine sulle «epoche» del diritto agrario passate - presenti - future, l'era di un nuovo diritto agrario *eco-oriented*, che coniuga il *right to food* con la *green economy*⁵ e nel quale l'attività economica deve pur sempre fornire un adeguato reddito ai propri operatori ma inserendosi «in una prospettiva più ampia nella quale l'agricoltura contribuisce alla produzione di beni pubblici, sotto forma di governo dell'ambiente, del territorio e del paesaggio agrario tale da legittimare su basi nuove la specifica attenzione della società per la sua persistenza e, dunque, per tutti coloro che vi si dedicano»⁶.

L'autore riafferma, in sostanza, quella che è ormai una funzione definitivamente riconosciuta ed assegnata al mondo agricolo: il contributo da questo fornito - attraverso strumenti di varia portata quali la multifunzionalità, la condizionalità, le nuove tecnologie, i processi produttivi eco-compatibili - all'affermazione della sostenibilità ambientale che si riverbera, inevitabilmente, anche su quella sociale, *lato sensu* intesa.

L'estensione dell'idea di sostenibilità anche all'ambito sociale, per cui la qualità dell'ambiente

(*) Contributo destinato ad essere pubblicato nel volume "La Sostenibilità in agricoltura e nelle filiere alimentari" a cura di M. Goldoni, M.R. D'Addezio, S. Masini, V. Rubino, Cacucci, 2020, in corso di stampa.

(¹) Per una apprezzabile ed esaustiva ricognizione E. Cristiani, *Quali regole per un'agricoltura sostenibile?*, in *RDA*, 2019, I, 645 ss. Annotazioni critiche ma anche proposte affascinanti sul tema vengono presentate da L. Bodiguel, *Agricoltura sostenibile: il sogno di un diritto. L'agriculture durable: un rêve de droit*, in Aa.Vv., *Studi in onore di Luigi Costato*, vol. I, *Diritto agrario e agroambientale*, Napoli, 2014, 191, ss. Per una ampia disamina dei vari intrecci tra agricoltura e sostenibilità, A. Jannarelli, *Il diritto agrario del nuovo millennio tra food safety, food security e sustainable agriculture*, in *RDA*, 2018, I, 512 ss.

(²) Anche se occorre registrare una recente posizione, non proprio in linea con quella che sembrava una direzione già intrapresa per la costruzione della PAC 2021-2027, assunta dal Parlamento Europeo che ha votato contro qualsiasi riferimento all'interno della PAC del Green Deal, della strategia sulla diversità e della strategia Farm to fork (A. Pisanò, *Pac, via libera dal Parlamento europeo*, in *Agronotizie*, 27 ottobre 2020).

(³) Tra i primi contributi sul tema A. Sola, *Sostenibilità ambientale e Green New Deal: prime analisi in commento alla legge di bilancio 2020*, in *federalismi.it* - n. 10/2020.

(⁴) Cfr. A. Jannarelli, *Cibo e Diritti. Per un'agricoltura sostenibile*, Torino, 2015, 149.

(⁵) *Id.*, op. cit., 183.

(⁶) *Id.*, op. cit., 184; con riferimento allo spreco alimentare anche G. Maccioni, *Spreco alimentare. Regole e limiti nella transizione verso modelli agroalimentari sostenibili*, Torino, 2018, 106 ss., affronta il tema dello sviluppo sostenibile nel contesto ambientale.

diventa un mezzo per la sicurezza e la tutela della salute, oltre ad essere suffragata dai documenti sui quali si ragionerà *infra*, appare ribadita da tempo da una dottrina attenta.

Già era stato percepito⁷, infatti, seppure in un contesto di analisi più generale e non riferito specificamente alla materia agricoltura, lo iato esistente tra i Sustainable Development Goals (SDGs)⁸, accolti nell'Agenda 2030 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite⁹ e l'Enciclica *Laudato si'*¹⁰, entrambi elaborati nel 2015.

Nello studio comparato¹¹ del documento Agenda 2030 e del messaggio del Pontefice, l'autore cita sostiene, chiaramente, che le due pubblicazioni stimano il modello dell'economia globale «ferro vecchio». Tuttavia egli evidenzia «While the Agenda 2030 seeks to repair the existing global economic model significantly, the encyclical calls for a pushing back of economic hegemony and for more ethical responsibility on all levels. While the Agenda 2030 envisions a green economy with social democratic hues, the encyclical foresees a post-capitalist era, based on a cultural shift toward eco-solidarity». Così l'etica della eco-solidarietà, che plasma l'idea di sviluppo sostenibile affermata da Francesco sul paradigma secondo cui il sociale è collegato all'ambientale, promuove un cambio culturale a livello sia locale che globale basato proprio su modelli di cooperazione economica e politica ai fini del conseguimento del

«common good».

La nozione di sostenibilità sociale è stata altresì utilizzata, da altri autori¹², per caratterizzare le filiere agricole produttive di beni fondamentali, destinati a soddisfare i bisogni alimentari primari della collettività. Si è, tuttavia, rilevato come il tema della sostenibilità sociale sia stato trattato con un certo ritardo nell'ampio dibattito che invece ha, da tempo investito la materia della sostenibilità in generale; al momento si cerca di recuperare questa lacuna volgendo lo sguardo alle sue connessioni con l'evoluzione dell'ambiente urbano ma anche ai suoi riflessi in agricoltura e, più diffusamente, nelle aree rurali secondo le tre dimensioni che le contraddistinguono: territoriale, pratico-processuale e relazionale¹³.

Nello specifico contesto qui in osservazione, l'accezione di produzione alimentare presa in considerazione non appare generica ma si riferisce, segnatamente, al «cibo» e richiama, dunque, quel complesso di questioni che toccano, come è stato rilevato, l'equità e la giustizia intra-generazionale e intergenerazionale attinenti proprio all'accesso al cibo ed, in generale, alle risorse di base. E' evidente, pertanto, che «fenomeni di sfruttamento sociale, di lesione dei diritti dei lavoratori, scarsa trasparenza nella distribuzione del valore creato [...] sono tutti fattori che rappresentano motivo di preoccupazione individuale e collettiva concorrendo alla riduzione dei beni pubblici

(⁷) Si parla di W. Sachs, noto studioso tedesco dei temi dello sviluppo sostenibile nonché curatore del volume pioneristico, ormai fuori catalogo, pubblicato nel 1992 e tradotto in italiano, W. Sachs, A. Tarozzi (a cura di), *Dizionario dello sviluppo*, EGA-Edizioni Gruppo Abele, 1998; per un ulteriore approfondimento del tema, si rinvia alla nuova prefazione scritta in occasione della terza riedizione dello storico volume edito dalla casa editrice inglese Zed Books: W. Sachs, *L'era dello sviluppo: un necrologio*, in *Gli Asini*, 23 settembre 2020.

(⁸) Sulla distinzione tra sostenibilità e sviluppo sostenibile si sofferma L. Costantino, *La sostenibilità della filiera agroalimentare nell'ottica dell'economia circolare*, in *Agricoltura, Istituzioni, Mercati*, 1/2017 (ma accettato per la stampa il 30.3.2019), 7; anche G. Maccioni, *op. cit.*, 6 ss.

(⁹) L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU, l'Agenda è costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – inquadrati all'interno di un programma d'azione più vasto costituito da 169 target o traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030.

(¹⁰) Papa Francesco, *Lettera Enciclica, Laudato Si'. Sulla cura della casa comune*, Città del Vaticano, 2015.

(¹¹) W. Sachs, *The Sustainable Development Goals and Laudato si': varieties of Post-Development?*, in *Third World Quarterly*, 2017, 11 ss.

(¹²) Così F. Di Iacovo – G. Brunori – S. Innocenti, *Il cibo come scelta collettiva: le nuove dimensioni del civismo negli alimenti*, S. Sivini – A. Corrado (a cura di), *Cibo locale. Percorsi innovativi nelle pratiche di produzione e consumo alimentare*, Napoli, 2013, 125.

(¹³) F. Di Iacovo, *Social sustainability in agriculture*, Congresso SIDEA, 26-28 Settembre 2013, Lecce.

sociali creati, su scala locale o internazionale, tramite la produzione di cibo»¹⁴.

Quindi, anche secondo questa visione prospettica, affiora un carattere “etico” della sostenibilità sociale rappresentato dalla centralità del cibo, inteso come bene essenziale per la sopravvivenza dell’uomo, per la cui realizzazione è indispensabile anche il rispetto dei diritti dei lavoratori che operano nella catena agroalimentare. Il venir meno di questo requisito non solo pregiudica la natura sostenibile del cibo ma anche l’insieme dei *public goods* che ne originano, secondo quanto si è già anticipato *supra*.

L’accoglimento di una concezione onnicomprensiva dell’idea di sostenibilità riferita all’agricoltura proviene, proprio in questo periodo particolarmente impegnativo per l’Europa e per il resto del pianeta, da un documento della Commissione¹⁵, ormai identificato con il titolo sintetico *A Farm to Fork Strategy*, che indica chiaramente come la strategia dal produttore al consumatore vada indirizzata verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente ed afferma, altresì, esplicitamente che «Le persone prestano un’attenzione sempre maggiore alle questioni ambientali, sanitarie, sociali ed etiche e, ora più che mai, ricercano valore negli alimenti». Tra i nuovi obiettivi mirati a «costruire una filiera alimentare che funziona per i consumatori, i produttori, il clima e l’ambiente» si evidenzia, per quello che qui interessa, «l’accessibilità economica degli alimenti generando nel contempo rendimenti economici *più equi* nella catena di approvvigionamento» in modo da rendere gli alimenti maggiormente sostenibili oltre che più accessibili dal punto di vista economico ma anche al fine di migliorare la

competitività del settore UE dell’approvvigionamento, promuovendo il commercio equo e creando nuove opportunità commerciali.

Inoltre emerge nell’importante documento che i nuovi propositi della UE sono indirizzati a garantire non solo la condizione fondamentale dell’integrità del mercato unico ma anche ad assicurare la salute e la sicurezza sul lavoro. Per tale motivo gli obiettivi ulteriori da perseguire concernono l’attenuazione degli impatti socioeconomici sulla filiera alimentare e la garanzia che i principi chiave sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali siano rispettati, specialmente per quanto riguarda i lavoratori precari, stagionali e non dichiarati. In particolare si afferma che «Le considerazioni sulla protezione sociale e sulle condizioni lavorative e abitative dei lavoratori, come pure sulla tutela della salute e della sicurezza, rivestiranno un ruolo fondamentale nella costruzione di sistemi alimentari equi, solidi e sostenibili».

2.- I problemi della filiera agroalimentare durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19

Il sistema agroalimentare attualmente operativo sul mercato globale, e che influenza inevitabilmente anche le dinamiche di quello locale, presenta, come è purtroppo noto, delle evidenti distorsioni sia dal punto di vista giuridico che economico e sociale; esso appare concentrato nelle mani di poche e grandi imprese che comprimono e soffocano la libertà contrattuale dei piccoli produttori agricoli anche attraverso lo strumento giuridico-economico dell’integrazione verticale¹⁶ e mediante il controllo a monte e a valle delle sin-

⁽¹⁴⁾ F. Di Iacovo – G. Brunori – S. Innocenti, *op. cit.*, 126.

⁽¹⁵⁾ Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente*, Bruxelles, 20 maggio 2020, COM(2020) 381 final.

⁽¹⁶⁾ Per alcune considerazioni critiche in argomento si rinvia a L. Paoloni, *Gli accordi interprofessionali in agricoltura*, Padova, 2000, 36 ss. Di recente anche N. Lucifero, *Le pratiche commerciali sleali nel sistema delle relazioni contrattuali tra imprese nella filiera agroalimentare*, Milano, 2017, 45 ss. e S. Masini, «Tracce» di diritto agrario, Bari, 2019, 158 ss. Un’analisi di ampio respiro, che tocca anche la questione in esame in una prospettiva comparatistica, è tra gli ultimi lavori di A. Jannarelli, *Il mercato agro-alimentare europeo*, in *Diritto agroalimentare*, 2020, 336 ss.

gole filiere produttive, ignorando spesso la sostenibilità delle risorse impiegate, gli equilibri socio-ambientali ed il rispetto delle regole sul lavoro¹⁷. Va peraltro precisato che, come ribadisce da tempo un attento studioso¹⁸, l'alto numero delle aziende che caratterizza il settore agricolo non consente ad alcuna di esse di incidere significativamente sull'offerta complessiva e sulla determinazione del prezzo. Quindi anche in caso di riduzione del prezzo del bene commercializzato, la produzione di ciascuna impresa non diminuisce anzi può perfino aumentare. Perciò, diversamente da quanto avviene in altri settori produttivi, il singolo agricoltore non è in grado di reagire efficacemente agli andamenti altalenanti dei prezzi e dunque non può aumentare o diminuire i livelli di produzione in funzione del cambiamento della domanda dei beni agricoli, rimanendo in una posizione di dipendenza all'interno della filiera e di *price taker* rispetto agli acquirenti del prodotto. Più specificamente, il settore agricolo, e quello agro-alimentare in particolare, si contraddistingue, altresì, dagli altri comparti produttivi per una serie di peculiarità che si possono così, seppur

concisamente, riassumere: la stagionalità e la flessibilità della domanda; la mobilità territoriale; un sistema produttivo molto frammentato e non integrato; le dinamiche lavorative il più delle volte informali e dunque non controllabili. Purtroppo questa particolare e segmentata articolazione del settore in osservazione induce inevitabilmente all'esposizione a forme di lavoro sommerso che vedono coinvolti, frequentemente, anche lavoratori stranieri irregolari e alla reiterazione di fenomeni, sanzionati dal legislatore e visti con disappunto dall'opinione pubblica, quali il caporalato¹⁹. Ai fini del ragionamento in corso è, altresì, da rimarcare che una delle maggiori criticità a tutt'oggi irrisolte nella filiera agro-alimentare consiste, segnatamente, nella determinazione del prezzo di vendita del prodotto lungo il processo produttivo²⁰. Tale prezzo è influenzato dal costo del personale che è considerato, al contempo, uno "dei costi comprimibili e lo è soprattutto quando il potere contrattuale dell'imprenditore agricolo è basso e ciò avviene in gran parte delle filiere ove è carente la capacità di aggregazione degli agricoltori"²¹.

(¹⁷) Per ulteriori sintetiche ma puntuali considerazioni sul tema, M. Perrotta, *Il supermarket, il caporale, il contadino: l'agricoltura italiana di questi anni*, in *Lo Straniero*, anno XX, n. 198/199/200, dicembre 2016 / febbraio 2017, pp. 12-17. Un'analisi di più ampio spettro in I. Canfora, *La filiera agroalimentare tra politiche europee e disciplina dei rapporti contrattuali: i riflessi sul lavoro in agricoltura*, in *Giornale dir. lav. rel. ind.*, n. 158, 2018, 2, 261 e I. Canfora, *Le regole del gioco nelle filiere agroalimentari e i riflessi sulla tutela del lavoro*, in *Agriregionieuropa*, anno 14, n. 55, dicembre 2018. Approfondimenti più specifici in A. Viscomi, *Lavoro e legalità: «settori a rischio» o «rischio di settore»? Brevi note sulle strategie di contrasto al lavoro illegale (e non solo) nella recente legislazione*, in *Riv. giur. lav.*, 2015, 3, 1, 606 ss.

(¹⁸) Per ulteriori approfondimenti sul punto, A. Jannarelli, *Profili giuridici del sistema agro-alimentare e agro-industriale. Soggetti e concorrenza*, 2^a ed., Bari, 2018, in particolare pag. 166 e ss.

(¹⁹) Come è noto, il caporalato si riferisce ad un sistema illecito di intermediazione e di sfruttamento del lavoro da parte di intermediari illegali (caporali) che arruolano la manodopera. Con Legge 29 ottobre 2016, n.199, *Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*, in particolare attraverso l'art. 603 bis c.p., il legislatore ha tentato di garantire una maggiore efficacia di contrasto al fenomeno dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e di armonizzare le diverse norme esistenti in materia.

(²⁰) Sulla questione si rinvia ai numerosi studi sul tema svolti da I. Canfora, già citati *supra*. Da ultimo, in modo più specifico ai temi qui in esame, I. Canfora, *Raggiungere un equilibrio nella filiera agroalimentare. Strumenti di governo del mercato e regole contrattuali*, <http://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/11.ibri-canf.pdf>. Un'interessante indagine empirica, di taglio economico, punta ad analizzare il rapporto esistente tra prezzo del prodotto e salario in un contesto di articolate e complesse relazioni agroindustriali, partendo dalla considerazione che «la profonda trasformazione dei rapporti tra l'impresa agricola e le restanti componenti del sistema agroindustriale abbia accentuato l'importanza dell'imprenditorialità, esaltando la focalizzazione sui rapporti lungo la filiera, ma riducendo l'attenzione nei confronti dei rapporti tra i fattori della produzione» (N. Gastaldin, G. Martino, L. Turchetti, *Ipotesi per la determinazione di un salario equo per i lavoratori agricoli*, in Aa.Vv., Osservatorio Placido Rizzotto Flai-Cgil, *Agromafie e caporalato*, Quinto Rapporto, Roma, 2020, 161 ss.). Per riflessioni di carattere più generale si richiama A. Jannarelli, *Prezzi dei prodotti agricoli nei rapporti di filiera e rispetto dei costi medi di produzione tra illusioni ottiche ed effettiva regolazione del mercato: cronache amare dal Bel Paese*, in *Riv. Dir. Agr.*, 2019, 559.

(²¹) F. Ciconte, *Una legge importante ma non sufficiente*, in F. Di Marzio (a cura di), *Agricoltura senza caporalato*, con Prefazione di G.C. Caselli, Roma, 2017, 30.

Durante il confinamento delle persone e delle merci, richiesto per il contenimento della diffusione del Coronavirus, le diverse criticità presenti nello svolgimento della catena produttiva alimentare sono emerse con particolare visibilità agli occhi di una platea ampia di consumatori che si è trovata a focalizzare l'attenzione proprio sull'insostenibilità delle filiere agroalimentari e delle condizioni economiche dei produttori posti a monte del processo produttivo. Al contempo, tale specifica contingenza ha consentito di disvelare una realtà socio-economica, per molti inedita, che caratterizza partitamente la filiera agro-alimentare e che riguarda, appunto, il lavoro bracciantile ma anche la "piaga" del caporalato. Il caporalato, nelle sue molteplici espressioni, appariva finalmente regolamentato dal legislatore e, secondo alcuni, in via definitiva dal punto di vista giuridico²², dopo lunghe stagioni di rimostranze da parte delle organizzazioni rappresentative degli interessi dei braccianti – che non sempre ricomprendono, però, tutte le categorie di lavoratori agricoli più vulnerabili (ad. es. i contadini) – ma anche di impegni espressi (e non sempre mantenuti) dalle forze di governo che si sono succedute negli ultimi anni²³ per la risoluzione di una questione ad alto impatto sociale.

In realtà la situazione di emergenza decretata per

ridurre gli effetti nefasti del Covid-19 ha reso evidente che non solo il caporalato non era stato sconfitto ma, soprattutto, le condizioni dei rapporti di lavoro e quelle igienico-sanitarie in cui versavano le manovalanze (italiane e straniere) impegnate nella raccolta dei prodotti agricoli continuavano a non essere conformi alle più elementari regole, anche quelle della mera convivenza civile. Un popolo di «invisibili», secondo le parole della ministra Bellanova, anche lei ex bracciante, che consentiva il funzionamento della filiera agroalimentare ma senza la tutela dei diritti fondamentali, quali quelli appunto della salute e del lavoro²⁴. La filiera agroalimentare italiana, esaltata nelle sue massime espressioni attraverso i prodotti tipici e di qualità commercializzati in tutto il mondo, e dal primato internazionale del *Made in Italy*, appariva a sua volta «contagiata» a monte da un virus potente ma, potenzialmente, debellabile: quello della (duplice) discriminazione sociale operata nei confronti dei lavoratori più vulnerabili ma indispensabili per la produzione di alimenti.

In piena pandemia sono, così, riaffiorati i temi del conflitto storico-sociale che dai tempi di Di Vittorio, transitando per le immagini più poetiche ma non meno drammatiche di Rocco Scotellaro hanno, periodicamente, segnato il mondo agricolo ed in particolare quello contadino. Si tratta di un

(²²) D. Mancini, *I «Decreti Salvini». I lavoratori agricoli stranieri diventano più vulnerabili*, in *Agromafie e caporalato*, cit., 43, tuttavia sottolinea come il caporalato «sia soltanto una concausa o spesso solo una conseguenza delle politiche miopi in tema di migrazioni, regolazione del mercato del lavoro, accesso ai diritti delle fasce deboli, contrasto alle organizzazioni criminali»; dello stesso avviso L. Palmisano, *Appunti per una sociologia dello sfruttamento in agricoltura*, in *Agromafie e caporalato*, cit., 24 che individua nella "disorganizzazione aziendale" (gestione familiare e familistica; forte dipendenza dalla domanda estera e dalla GDO; forte dipendenza dall'agroindustria; scarsa conoscenza dei canali di accesso ai mercati) una concausa del radicamento del caporalato. In realtà i fattori citati appaiono come dei segnali indicatori di una distorsione evidente della filiera agroalimentare.

(²³) Oltre al recente volume di autori vari sul tema, F. Di Marzio (a cura di), *Agricoltura senza caporalato*, cit., si richiamano numerosi contributi a carattere interdisciplinare V. Leccese – D. Schiuma, *Strumenti legislativi di contrasto al lavoro sommerso, allo sfruttamento e al caporalato in agricoltura*, in *Agriregionieuropa*, anno 14, 55, dicembre 2018; W. Chiaromonte, «Cercavamo braccia, sono arrivati uomini». *Il lavoro dei migranti in agricoltura fra sfruttamento e istanze di tutela*, in *Dir. lavoro e rel. ind.*, 2018, 2, 321 ss; F. Ciconte - S. Liberti (a cura di), *Terzo Rapporto della Campagna #FilieraSporca, Spolpati. La crisi dell'industria del pomodoro tra sfruttamento e insostenibilità*, 2016; A. Leogrande, *Uomini e caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud*, Milano, 2008; Osservatorio Placido Rizzotto Flai-Cgil, *Agromafie e caporalato*, Quinto Rapporto, Roma, 2020; D. Perrotta, *Vecchi e nuovi mediatori. Storia, geografia ed etnografia del caporalato in agricoltura*, in *Meridiana*, 79, PATERNALISMO, 2014, 193; S. Fiore, *(Dignità degli) Uomini e (punizione dei) Caporali. Il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in Aa. Vv., *Scritti in onore di Alfonso Stile*, Napoli, 2014, 881. Da ultimo A. Merlo, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al «caporalato» dai braccianti ai rider. La fattispecie dell'art. 603 bis c.p. e il ruolo del diritto penale*, Torino, 2020.

(²⁴) Tali aspetti della filiera agroalimentare italiana sono stati rimarcati in più parti, seppur poco prima dell'arrivo dell'ondata pandemica in Italia, nella «Dichiarazione della Sig.ra Hilal Elver, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sul diritto al cibo, sulla sua visita in Italia, 20-31 gennaio 2020», in https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25512&LangID=E#_ftn50.

conflitto che coinvolge le persone più vicine alla terra, ovvero coloro che da tale risorsa naturale traggono il sostentamento per la loro sopravvivenza e la dignità di un lavoro. E si tratta di una condizione che è stata oggetto di una specifica Dichiarazione universale, giunta nonostante la preesistenza, a livello planetario, di numerose Carte internazionali già poste a tutela dei soggetti più deboli che popolano ogni angolo del mondo.

La Dichiarazione ONU sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle aree rurali²⁵ si contraddistingue, per quanto appena detto, nel panorama delle analoghe Carte internazionali, proprio per aver assegnato, per la prima volta, una centralità sul piano giuridico e a livello globale alla figura del «contadino», sovente collocata nell'alveo di una concezione ancestrale, medievale, fuori dal tempo che simboleggia, peraltro, anche la subordinazione sociale e politica che spesso vive questo soggetto in molte parti del mondo²⁶.

La Carta si rivolge dunque ai contadini (*peasant*, nella versione inglese, e dunque non *farmer*) ma anche a chi, per ragioni diverse, dipende per la sua sussistenza dalla terra ed ha un rapporto diretto e speciale con essa ovvero coloro che svolgono un'agricoltura artigianale o su piccola scala, coltivando piante, allevando bestiame, dedicandosi alla pastorizia, svolgendo l'attività di pesca, di silvicoltura, di caccia, di raccolta dei frutti della natura o attività artigianali e di altro genere nelle aree rurali. In questo contesto di riferimento rientrano a pieno titolo, oltre ai popoli indigeni, le comunità locali stanziali che lavorano la terra, i transumanti, i nomadi e i seminomadi, coloro che non possiedono la terra per svolgere l'attività agri-

cola, ma anche i lavoratori stipendiati, i lavoratori migranti, indipendentemente dal loro status giuridico, e gli stagionali che lavorano nelle piantagioni, nelle aziende agricole, nelle foreste e nelle aziende dedite all'acquacoltura nonché nelle imprese agroindustriali. Si tratta, cioè, di categorie di soggetti che consentono l'effettivo articolarsi delle filiere agroalimentari ed in particolare delle filiere corte, considerate le più sostenibili dal punto di vista ambientale ma che non sempre lo sono sotto quello sociale²⁷.

Come è stato di recente ribadito anche da uno studio europeo sul tema²⁸, le imprese agricole di piccole dimensioni svolgono infatti nelle aree rurali (multi) funzioni rilevanti sotto il profilo ambientale e sociale, producendo e commercializzando prodotti di qualità pur all'esterno dei circuiti dei mercati tradizionali. Tuttavia essi operano in contesti molto dinamici ma non vantaggiosi economicamente, anche in considerazione del fatto che l'attuale sistema di finanziamenti predisposti all'interno della PAC è diretto a sostenere, prevalentemente, le grandi imprese. Ciò determina per le piccole imprese, ma in realtà anche per le grandi aziende beneficiarie dei sostegni comunitari - seppure per ragioni evidentemente di natura diversa - la necessità di comprimere alcuni dei costi di produzione del prodotto alimentare e di contenere, dunque, il prezzo di vendita del prodotto al fine di consentire l'accesso al cibo alla più ampia fascia di consumatori: il fattore sul quale si può più agevolmente intervenire è senz'altro il lavoro.

Tuttavia emerge un dato allarmante, secondo quanto, con la consueta chiarezza, denunciato dal Relatore speciale Onu sulla povertà estrema

(²⁵) La Dichiarazione è stata approvata con 121 voti a favore, 8 contrari e 54 astensioni. Più specificamente si tratta di: United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas, UN Doc. A/RES/73/165, 17 dicembre 2018, in http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/165

(²⁶) Si segnalano, tra gli altri, due importanti studi sulla figura ed i problemi del «contadino» moderno: J.D. Van Der Ploeg, *I nuovi contadini. Le campagne e le risposte della globalizzazione*, Roma, 2009 (ed. ital.) e A. A. Desmarais, *La Via Campesina. La globalizzazione e il potere dei contadini*, Milano, 2009 (ed. ital.)

(²⁷) Per alcune riflessioni su questo importante documento si rinvia a L. Paoloni, S. Vezzani, *La Dichiarazione ONU sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle aree rurali: prime riflessioni*, in *Federalismi.it*, Focus Human Rights, n. 1/2019, 1 ss.; L. Paoloni, A. Vespaziani, «Ogni solco ha un nome». *Contadini e soggettività giuridica: spunti a partire dall'opera di Rocco Scotellaro*, in *Annali del Dipartimento Giuridico*, Università degli Studi del Molise, Studi in onore di V. Petrucci, 20/2019, Napoli, 301 ss.

(²⁸) Sapea, *A Sustainable Food System for The European Union*, Berlino, 2020, 140, pdf.

e i diritti umani²⁹, e cioè che «Il budget della Pac ammonta a 68 miliardi di euro: una somma di denaro decisamente significativa. Ma non per questo dovrebbe essere utilizzata per distribuire sussidi a datori di lavoro che non rispettano i diritti della manodopera agricola. Eppure, i sussidi vanno alle aziende più grandi, che per definizione hanno maggiormente bisogno di reclutare lavoratori stagionali, spesso a costi molto bassi».

Durante il *lockdown* gran parte delle attività essenziali per l'articolazione delle filiere agroalimentari, e per i cittadini confinati nelle loro abitazioni che grazie alle piccole aziende agricole spesso collocate nelle aree periurbane sono riusciti ad approvvigionarsi dei prodotti alimentari, sono sovente avvenute senza il rispetto dei diritti dei braccianti, quali lavoratori della terra, ma perfino senza il rispetto della loro salute, in quanto costretti ad operare in assenza dei dispositivi di sicurezza previsti dai decreti governativi per tutti i cittadini³⁰.

Una situazione che è divenuta esplosiva, marcata da uno sciopero singolare³¹, quello dei lavoratori non regolari e, di fatto, non esistenti per la legge italiana, che ha accompagnato il varo, nel decreto

«Rilancio»³², di una mega-norma contenente una serie di disposizioni mirate alla regolarizzazione (anche) dei lavoratori della terra.

Tuttavia il circoscritto ambito applicativo della disposizione, limitato a soli tre settori dell'economia e del lavoro, la natura prevalentemente economica della disposizione e l'esclusione, dal novero dei soggetti ammessi a far domanda di regolarizzazione, degli "invisibili", che normalmente incappano nei circuiti del lavoro sfruttato e del caporalato, sono solo alcune delle principali questioni che gettano ombre sull'art. 103 e inducono a nutrire fondati dubbi circa la sua concreta applicazione. Un intervento del legislatore, in sostanza, da subito ritenuto poco adeguato alle effettive esigenze dei braccianti agricoli impegnati nei giorni della quarantena nella raccolta dei prodotti di maggiore pregio della stagione agro-alimentare del nostro paese e che dunque non è risultato realmente fondato sulle radici della sostenibilità etica, come ci si sarebbe aspettati.

Una situazione di sfruttamento dei lavoratori stagionali impiegati nel settore agricolo appare diffusa, purtroppo, anche negli altri paesi europei. Come denuncia l'EFFAT³³, circa quattro milioni di

⁽²⁹⁾ Oliver de Schutter, intervento a Slow Food, <https://www.slowfood.it/verso-la-nuova-pac-come-rendere-il-sistema-di-produzione-alimentare-europeo-piu-sostenibile-dal-punto-di-vista-ambientale-e-sociale/>, 8 settembre 2020.

⁽³⁰⁾ La realtà quotidiana ha mostrato un sistema di irregolarità in cui i dispositivi sanitari sono inesistenti, le paghe sono da fame e gli orari di lavoro interminabili. La situazione in cui versano i lavoratori agricoli si è inasprita maggiormente durante l'epidemia. L'assenza di dispositivi conosciuti per evitare la diffusione del contagio, quali guanti e mascherine, gli orari di lavoro prolungati e l'assenza di regole relative al distanziamento sociale, sono le condizioni di disagio che si sono andate ad aggiungere a quelle già esistenti quali i bassissimi salari, le condizioni malsane degli alloggi nei quali i braccianti sono costretti a vivere, i maltrattamenti inflitti. Un episodio di particolare violenza risale al 22 marzo 2020 quando, nell'agro pontino, un giovane indiano è stato pestato e buttato in un canale di scolo nella zona di Terracina. Per quel pestaggio sono attualmente indagati i titolari dell'azienda in cui la vittima prestava il suo lavoro. Sul caso riportato si veda l'articolo di C. Pistilli, *Latina, licenzia e pesta bracciante che chiede mascherine e protezioni: arrestato imprenditore agricolo*, in *la Repubblica*, 18 maggio 2020; https://roma.repubblica.it/cronaca/2020/05/18/news/latina_licenzia_e_pesto_bracciante_che_chiede_mascherine_e_protezioni_arrestato_imprenditore_agricolo-257006807/. Come è stato rilevato, il volto giurisprudenziale del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro non appare ancora definito. Tuttavia un recente intervento della Corte di Cassazione, sez. IV penale, sent. 16 settembre 2020 – 6 ottobre 2020, n. 27582 (in *Foro news* 15-10-2020), ha preso in considerazione proprio la degradazione delle condizioni lavorative dei dipendenti di una cooperativa agricola piuttosto che gli aspetti economici e di sfruttamento lavorativo che, normalmente, vengono richiamati in materia di irregolarità delle condizioni di lavoro e caporalato. Sul tema della intermediazione illecita e dell'individuazione degli indici di sfruttamento tra le pronunce più recenti: Cass., sez. V, 20 aprile 2018, n. 17939; Cass., sez. IV, 28 ottobre 2019, n. 43683; Cass., sez. IV, 29 novembre 2019, n. 48659, mentre Cass. sez. 4, 7 aprile 2020, n. 11547 ha affermato che la mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario accompagnata da situazione di bisogno non bastano per configurare il reato di caporalato essendo necessari un «eclatante pregiudizio» ed una «rilevante soggezione» del lavoratore.

⁽³¹⁾ Lo sciopero, si è svolto durante la pandemia, il 21 maggio 2020, sotto lo slogan #nonsonoinvisibile.

⁽³²⁾ D.l. n. 34 del 19 maggio 2020, *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*. Si fa riferimento all'art.103, concernente l'emersione dei rapporti di lavoro in taluni comparti caratterizzati notoriamente da fenomeni di lavoro sommerso.

⁽³³⁾ L'EFFAT è l'acronimo di European Federation of Food, Agriculture and Tourism Unions.

lavoratori agricoli operano infatti senza documenti, in condizioni di lavoro deprecabili: vivono spesso in container o segregati in rifugi costruiti in baraccopoli sovraffollate senza acqua corrente, elettricità e servizi igienico-sanitari adeguati dove, evidentemente, il distanziamento sociale “non è un’aspettativa realistica”³⁴.

D’altro canto non può non rimarcarsi che l’agricoltura italiana, nel suo complesso, ha rappresentato un baluardo all’emergenza alimentare, che avrebbe potuto affiancare tragicamente quella economica e sociale durante il *lockdown*. Come si è già evidenziato le filiere agroalimentari hanno comunque operato durante la quarantena e ciò ha determinato, a posteriori, un salto qualitativo nella percezione della loro importanza economica tanto che l’89,2% degli italiani è convinto che dopo il Covid-19 il settore agricolo sarà strategico per la crescita dell’economia mentre l’87,9% lo ritiene il motore per la creazione di nuovi posti di lavoro³⁵. Grazie, dunque, al ruolo svolto dalla filiera agroalimentare, ed in particolare dalle imprese operanti nelle filiere corte, nella fase di confinamento degli italiani si è ribadito un valore anche sociale all’agricoltura che è riuscita a garantire, attraverso le sue numerose articolazioni, l’approvvigionamento delle persone recluse in casa³⁶. Naturalmente ciò è avvenuto anche affrontando rischi sanitari per i lavoratori e gli operatori, in generale, coinvolti che si sono affiancati ai rischi derivanti dalle condizioni di lavoro non sempre

conformi agli standard salariali e non ovunque rispettosi della dignità delle persone, come si è appena visto.

3.- Lavoro e sostenibilità nella filiera agroalimentare

Come è stato già ben descritto alcuni anni orsono³⁷, la rapida espansione della base globale dei consumatori comporterà in Europa un incremento considerevole della domanda di manodopera a basso costo ed un conseguente aumento dello sfruttamento della manodopera stessa nei settori economici tradizionalmente colpiti da tale fenomeno, come l’ospitalità, l’edilizia o le pulizie. Ma, si avverte, che potrebbero anche essere interessati settori tipicamente non associati a questo fenomeno criminoso. In particolare il documento non menziona esplicitamente le filiere agroalimentari ma è evidente che esse sempre più rappresentano un ambito, neanche troppo circoscritto, ove lo sfruttamento dei lavoratori è un dato purtroppo caratterizzante le dinamiche operative che ne consentono il funzionamento.

Risulta dunque necessario prospettare delle soluzioni che non siano soltanto di natura repressiva o sanzionatoria ed affidate esclusivamente ai precepi normativi.

Il documento dell’European Union Agency for Fundamental Rights³⁸, in ossequio ai principi

⁽³⁴⁾ Così K. Bragason, *I lavoratori dell’agroalimentare duramente colpiti dal Covid-19*, in Aa.Vv., *Agromafie e caporalato*, cit., 16. K. Bragason è il Segretario Generale dell’EFFAT.

⁽³⁵⁾ OSSERVATORIO DEL MONDO AGRICOLO ENPAIA-CENSIS, *Il valore dell’agricoltura per l’economia e la società italiana post Covid-19*, Report Finale, Roma, 15 luglio 2020, 5.

⁽³⁶⁾ Sul punto si vedano anche le considerazioni svolte dal Segretario generale nelle Conclusioni del Consiglio Europeo, *Council Conclusions on the Farm to Fork Strategy - Council Conclusions (19 October 2020)*, in Council of the European Union, Brussels, 19 October 2020, 12099/20: « Agrees with the Commission that the COVID-19 pandemic highlights the vital role of the single market supply chains and the importance of robust and resilient food systems, while noting the complexity of food supply chains. Furthermore, Agrees that European citizens’ access to a sufficient and varied supply of high-quality, nutritious, safe and sustainably produced food at reasonable prices must constantly be ensured in order to achieve food security and nutrition. A common European response to crises affecting food systems is needed to mitigate their socio-economic impact in the EU, to ensure food security, nutrition and safety, and to safeguard public health. Emphasises that there is a need to move towards a smart integration of global, regional and local food systems including shorter supply chains, in such a way that these strengthen one another and increase food security, in accordance with the principles of the single market».

⁽³⁷⁾ Europol, *Exploring tomorrow’s organised crime*, l’Aia, 2015, 26.

⁽³⁸⁾ https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-severe-labour-exploitation-summary_it.pdf.

enunciati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (UE), seleziona in essa una serie di situazioni giuridiche di particolare importanza per i lavoratori che si spostano all'interno dell'UE o che vi fanno ingresso (segnatamente gli artt. 1, 5, 15, 21, 29, 30, 31, 32, 38, 47) e suggerisce alcuni interventi qualificanti: rafforzare il quadro giuridico mirato a proteggere i diritti dei lavoratori a condizioni di lavoro eque e giuste; migliorare i sistemi di monitoraggio, delle ispezioni sul luogo di lavoro e delle indagini; incoraggiare le vittime a denunciare gli abusi; rafforzare la cooperazione transfrontaliera nei settori ove più grave è lo sfruttamento dell'attività lavorativa; creare un clima di tolleranza zero nei riguardi delle varie forme di sfruttamento; migliorare la prevenzione anche mediante sistemi di norme vincolanti e certificazioni affidabili. Quest'ultima misura proposta ben si inquadra nella cornice delle questioni che toccano le filiere agroalimentari, come si vedrà infra, ma aiuta anche a rafforzare l'idea della rilevanza della loro sostenibilità etica, secondo quanto le recenti vicende dell'emergenza epidemiologica hanno evidenziato, a volte con toni perfino drammatici³⁹, anche in previsione di quello che è stato annunciato ovvero una situazione di crisi senza precedenti a causa del Covid-19 che potrebbe portare ad un grande shock economico multi sfaccettato la cui durata è prevista fino alla meta del 2021⁴⁰.

Affiora in sostanza, a livello locale ma anche globale, un'esigenza generale di sostenibilità della filiera agroalimentare, una sostenibilità che si vuole misurabile e certificata durante il processo

produttivo affinché essa determini un'equa distribuzione del valore lungo tutta la catena ed una graduale eliminazione dei costi sociali connessi alle condizioni di sfruttamento della manodopera utilizzata⁴¹. In tale prospettiva la sostenibilità non deve (più) essere considerata un costo per le aziende ma, secondo gli orientamenti recenti, un valore aggiunto del prodotto; essa, peraltro, non deve riguardare soltanto i fattori ambientale ed economico ma deve includere pure quelli sociale e lavorativo come si è cercato di spiegare.

L'impronta della sostenibilità sulla filiera agroalimentare, nella prospettiva qui riportata, oggi è anche presente nel *Green Deal* europeo, in particolare nel documento della Commissione europea di maggio 2020⁴², noto come *A Farm to Fork Strategy*, di cui si è fatta menzione *supra*. Come è infatti stato prontamente osservato, in un primo commento alla Comunicazione, «i metodi di produzione agricola saranno chiamati a ridurre l'agrochimica, i fertilizzanti, gli antibiotici, ad aumentare la sostanza organica per catturare CO₂ nel suolo (*carbon farming*), con più agricoltura biologica, più innovazioni tecnologiche e digitali, più biogas per l'economia circolare, più fotovoltaico nei fabbricati, più equità nella distribuzione del valore nella filiera, più rispetto del lavoro, più alimenti sani»⁴³. Tuttavia si è già avvertito che sebbene «la strategia F2F proponga una visione del cambiamento che pone grandi speranze nelle aziende e nei consumatori come motori del cambiamento» ignori, però, il ruolo specifico degli agricoltori, dei lavoratori del settore alimentare ma anche dei cittadini e dei movimenti sociali come

⁽³⁹⁾ ASSOCIAZIONE RURALE ITALIANA, *Covid 19. L'economia contadina e l'impatto che verrà. Cosa fare per tutelare l'agricoltura contadina nel post-emergenza*, 5 maggio 2020, <https://www.croceviaterra.it/comunicato-stampa/covid-19-leconomia-contadina-e-limpatto-che-verra/>.

⁽⁴⁰⁾ EC (2020), *Short-term outlook for EU agricultural markets in 2020*, European Commission, DG Agriculture and Rural Development, Brussels..

⁽⁴¹⁾ Anche la FAO, nel suo consueto *Report* su agricoltura e cibo, FAO, *The future of food and agriculture - Alternative pathways to 2050*, Rome, 2018, 149, <http://www.fao.org/3/I8429EN/I8429en.pdf>, evidenzia come: «Mobbing Towers sustainability may help increase farm profitability and/or agricultural employment. Sustainable agricultural practices can raise farm profitability and/or labour opportunities in agricultural sectors. This would contribute to a more equitable distribution of income, which may in turn be critical to improve food security and nutrition».

⁽⁴²⁾ Comunicazione della Commissione, *Una strategia «Dal produttore al consumatore»*, cit., 2.

⁽⁴³⁾ A. Frascarelli, *La rivoluzione verde che può favorire l'agricoltura italiana*, in *L'Informatore agrario*, 2020, 21, 5.

agenti cruciali del cambiamento del sistema alimentare⁴⁴, di talché l'affermazione dei principi della sostenibilità etica, senza il coinvolgimento dei diversi e più vulnerabili protagonisti del processo produttivo, stenta a realizzarsi effettivamente.

Al momento esistono, tuttavia, degli strumenti internazionali di *soft law* diretti a promuovere, presso le imprese agroalimentari, l'adozione di *standard* e codici di condotta che pongano attenzione a: diritti umani, diritti dei lavoratori, sicurezza alimentare, salute, accesso alla terra e alle risorse naturali, benessere degli animali, etc. Tra le linee guida più accreditate, e conformate ai criteri appena enunciati, vanno senz'altro menzionate le OECD-FAO *Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains*, che si rivolgono a tutte le varie tipologie di catene agroalimentari operanti nel mondo⁴⁵.

Tali linee guida e raccomandazioni proposte dalla FAO potrebbero, dunque, essere tradotte in specifici label che compaiono sul prodotto finale per attestare l'avvenuto svolgimento dell'attività realizzata lungo tutta la filiera e rispettosa dei criteri suggeriti dallo strumento di *soft law*, secondo appunto parametri di sostenibilità condivisi a livello internazionale.

Modelli virtuosi di certificazione privata, alcuni in via di affermazione altri già sperimentati, che genericamente si muovono nella direzione del riconoscimento del rispetto dei criteri etici, riferiti all'osservanza delle regole sul lavoro e considerati come valore aggiunto del prodotto finale, sono già presenti sia a livello locale che mondiale. Piuttosto diffusa è la certificazione internazionale SA8000 che si rivolge, partitamente, ai lavoratori, anche del settore agroalimentare, perché costituisce una garanzia al riconoscimento ed al rispetto dei loro diritti; ai consumatori, perché al momento

dell'acquisto possano scegliere, conoscendo i comportamenti sociali delle aziende che finanziano, acquistandone i prodotti; alle imprese, perché possano ottenere un vantaggio competitivo basato non più su fattori come il basso costo della mano d'opera od altre forme di sfruttamento, ma sull'immagine derivante dalle garanzie fornite circa l'eticità del proprio ciclo produttivo.

Un modello più specifico e recente di certificazione etica privata riguarda l'introduzione del Marchio di qualità «*lamme*», certificato con un bollino «etico» dall'Associazione internazionale anticaporalato NoCap, che dovrà comparire in alcuni supermercati del Mezzogiorno, come A&O, Dok, Famila, Iperfamila e Sole365, applicato a cinque tipologie di conserve di pomodoro biologico, frutta e verdura fresche. Il Gruppo Megamark (*leader* del sud Italia nella distribuzione organizzata grazie a oltre 400 supermercati diretti e affiliati) ha deciso di investire in questo progetto che ha lo scopo di portare nella grande distribuzione prodotti realizzati seguendo tutti gli *standard* etici e di rispetto delle leggi sul lavoro, ma anche di tutela ambientale e della salute delle persone, cercando di mantenere un prezzo di vendita che non renda i prodotti «fuori mercato»⁴⁶. Anche la Rete Perlaterra, che ingloba imprese agricole che promuovono pratiche agroecologiche di lavoro della terra, ha sostenuto il progetto.

Si tratta del primo sistema italiano di tracciabilità della filiera agroalimentare, con certificazione di eticità, riconosciuto dalla grande distribuzione che tutela sia i lavoratori che i produttori agricoli coinvolgendo, al momento, circa trenta aziende produttrici.

Anche nel settore vitivinicolo, notoriamente sensibile alle tematiche di tutela del territorio e di rispetto delle buone pratiche, stanno prendendo piede diversificati modelli di certificazione concer-

⁽⁴⁴⁾ Risposta collettiva degli studiosi della Sovranità alimentare alla Strategia Farm to Fork, 5 giugno 2020, in <https://www.croceviaterra.it/europa/unanalisi-sulla-strategia-farm-to-fork-rivolta-alla-commissione-europea/>.

⁽⁴⁵⁾ In argomento, D. Branchini, *The National Contact Points for the OECD Guidelines for Multinational Enterprises: A global «network» for a responsible agri-food supply chain*, in *Economia agro-alimentare*, 2019, vol. 21, 2, 523.

⁽⁴⁶⁾ G. Rosini, *Caporalato, NoCap lancia la prima filiera etica per assumere le vittime con contratti regolari: «Grande distribuzione nel rispetto della legge»*, in *il Fatto Quotidiano*, 23 settembre 2019, www.ilfattoquotidiano.it.

nenti i disciplinari di sostenibilità adottati dalle imprese, in una prospettiva che mira a coniugare il profilo ambientale con quello economico-sociale pur non privilegiando in modo esclusivo quello riferito al lavoro ma attribuendo ad esso un rilievo specifico⁴⁷.

Proviene, invece, dagli Stati Uniti l'*Agricultural Justice Projects* o *AJP*⁴⁸ che certifica il rispetto dei diritti dei lavoratori americani nella filiera agroalimentare attraverso un *label* che introduce *standards* di equità. Tale certificazione viene attribuita quando si verifica il rispetto di diritti elementari, ovvero orari di lavoro accettabili, malattia e maternità/paternità retribuite almeno in parte, il diritto a lavorare senza rischiare di compromettere la salute per l'esposizione professionale a sostanze tossiche, il sostegno per la disoccupazione (per esempio per gli incarichi stagionali) ed altre istanze elementari, ma non scontate per chi lavora nei campi.

L'obiettivo generale è quello di creare un'etichetta che includa tre elementi principali: relazioni (dall'agricoltore all'acquirente al lavoratore agricolo ai bambini cresciuti nelle fattorie), protezione ambientale, conflitti di lavoro e risoluzione dei conflitti, secondo lo slogan «Relazioni sane e ambiente salubre rendono il cibo salutare».

La prima azienda americana ha ricevuto il marchio nel 2014, e da allora ce ne sono state altre sei, tutte di notevoli dimensioni che hanno aderito al progetto. Nel frattempo, i promotori del *label* stanno cercando di diffondere la certificazione

ancora sconosciuta alla stragrande maggioranza degli americani. L'intento è di aumentare la consapevolezza dell'opinione pubblica sulla necessità di migliorare la situazione dei lavoratori, in considerazione delle condizioni miserabili in cui vivono molte persone, di vari tipi di *racket*, di migliaia di immigrati clandestini privi di qualunque diritto che lavorano nei campi o in ristoranti.

Del resto, si deve amaramente constatare che la perdurante mancanza di rispetto per il lavoro manuale effettivo nei campi e lungo la *food chain* rende sempre più difficile invogliare le generazioni future verso il mondo agricolo, negli Stati Uniti come del resto in Italia, anche se alcuni segnali di cambiamento si stanno registrando⁴⁹.

Tra gli strumenti più recenti, avviati con l'intento di ridimensionare l'utilizzo del lavoro irregolare in agricoltura e, in particolare, nella filiera agroalimentare, con modalità diverse e/o aggiuntive rispetto a quelle previste dalla già menzionata legge sul caporalato, si annovera il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022⁵⁰; il Piano, articolato in nove azioni prioritarie, non risulta ancora testato nella sua efficacia per cui se ne tracciano i soli tratti distintivi che appaiono maggiormente in linea con i temi qui trattati pur se, in questa prima fase, con un approccio alquanto generico. In questo programma governativo si prevede che venga disposto il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità⁵¹ ma, segnatamente, anche l'introduzione di misure relative alla trac-

(⁴⁷) Si fa riferimento al progetto VIVA (Valutazione dell'impatto della vitivinicoltura sull'ambiente) e ad Equalitas s.r.l.: sulle due esperienze in atto nel nostro paese si sofferma E. Cristiani, *Dal cibo biologico al vino sostenibile?*, in *Dir. agroalim.*, 2019, 428 ss.

(⁴⁸) <https://www.agriculturaljusticeproject.org/en/>. Il sito illustra le finalità della certificazione ed i contenuti.

(⁴⁹) Altri casi, nazionali ed esteri, vengono riportati nel documento redatto da OXFAM ITALIA - OPEN SOCIETY EUROPEAN POLICY INSTITUTE, *Do we need an Eu Ethical Food Label?*, Open Society Foundations, 2020, 15 ss.

(⁵⁰) Il Piano è stato approvato dal Tavolo Caporalato, nella riunione del 20 febbraio 2020. Il Tavolo è stato istituito con il d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018. Le modalità organizzative e operative sono descritte nel decreto interministeriale del 4 luglio 2019. Come si legge nell'annuncio dato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali «Il Piano è il frutto di oltre un anno di lavori ed è il risultato del confronto tra tutti i membri e partecipanti alle riunioni del Tavolo Caporalato e dei Gruppi: istituzioni (a livello nazionale e locale), rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore agricolo e alimentare, principali associazioni del Terzo settore», [https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/Tavolo-caporalato/Pagine/Piano-triennale-2020-2022.aspx#:~:text=Il%20Piano%20Triennale%20\(2020%2D2022,allo%20sfruttamento%20lavorativo%20in%20agricoltura.](https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/Tavolo-caporalato/Pagine/Piano-triennale-2020-2022.aspx#:~:text=Il%20Piano%20Triennale%20(2020%2D2022,allo%20sfruttamento%20lavorativo%20in%20agricoltura.)

(⁵¹) La Rete del lavoro agricolo di qualità affida all'Istituto di previdenza sociale (INPS) la Presidenza della cabina di regia che sovrintende appunto all'attività della Rete. Alla cabina di regia sono affidati i compiti di monitoraggio, controllo e promozione in materia di poli-

ciabilità ed alla certificazione dei prodotti agricoli che rendano più trasparenti e visibili le condizioni di lavoro degli operatori della filiera agricola. Ciò in una prospettiva generale di incremento delle aziende agricole sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale che possano coniugare le diverse componenti che oggi consentono l'articolarsi di una filiera agroalimentare, ovvero: la qualità dei prodotti, le condizioni di lavoro dignitose, il potenziale economico delle imprese e la crescita ed il benessere dei diversi territori.

Secondo il Piano triennale, dunque «Le priorità d'intervento nell'ambito della filiera produttiva agroalimentare si concentreranno sul contrasto alle pratiche sleali di mercato; l'ampliamento dei contratti di filiera per favorire gli investimenti, l'innovazione, l'aggregazione dei produttori e la responsabilità solidale delle imprese della filiera; la pianificazione delle quote d'ingresso legale dei lavoratori stagionali sulla base dei fabbisogni delle imprese; e la verifica, in collaborazione con le parti sociali, delle tipologie contrattuali, così come la semplificazione degli adempimenti amministrativi per l'assunzione dei lavoratori agricoli»⁵². Tali interventi dovrebbero definitivamente scongiurare il perpetuarsi di quella che, per contro, appare una situazione consolidata nel mondo agricolo dovuta, come si è detto *supra*, alla dispersione di valore che si registra lungo la filiera

agroalimentare e che conduce a soddisfare la richiesta (parziale o totale) di lavoro agricolo proprio attraverso il ricorso al lavoro non dignitoso ed irregolare⁵³.

4.- La sostenibilità etica ed il consumatore

Come è stato sostenuto da più voci⁵⁴, con la diffusione del Covid-19 ed il conseguente confinamento delle persone, è aumentata la compagine dei consumatori che ha privilegiato l'acquisto di prodotti alimentari contraddistinti da una tracciabilità facilmente percepibile e trasparente e provenienti da un percorso di filiera corta che, come si è visto, ha dimostrato una maggiore resilienza agli effetti della pandemia⁵⁵.

Per i ragionamenti che si sono fin qui svolti, appare opportuno rimarcare che la filiera agroalimentare «etica» non solo debba essere trasparente, caratterizzata cioè da tutti i passaggi tracciati del prodotto tra i vari protagonisti secondo già quanto previsto dalla normativa specifica (europea e nazionale), ma è auspicabile che sia anche certificata, laddove la certificazione sia utile al consumatore per individuare in modo immediato il prodotto ottenuto osservando appunto parametri di eticità⁵⁶. In particolare, il rispetto del lavoro come diritto umano comporterebbe l'acquisizione di un

tiche attive per contrastare il lavoro sommerso e l'evasione contributiva nelle attività agricole. L'INPS, oltre a curare l'istruttoria dei procedimenti di iscrizione e cancellazione delle imprese alla Rete, assicura tutte le attività per l'assolvimento dei compiti specifici affidati alla cabina di regia. La Rete del lavoro agricolo di qualità è stata istituita presso l'INPS con lo scopo precipuo di selezionare le imprese agricole e gli altri soggetti indicati dalla normativa vigente che, su presentazione di apposita istanza, si distinguono per il rispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

(⁵²) Così esplicitamente previsto nel *Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022*, 15.

(⁵³) Per alcune considerazioni di carattere generale sul tema, D. Schiuma, *Il caporalato in agricoltura tra modelli nazionali e nuovo approccio europeo per la protezione dei lavoratori immigrati*, in *Riv. dir. agr.*, 2015, 87 ss.; A. Jannarelli, *Osservazioni preliminari per una definizione giuridica delle forme contemporanee della schiavitù*, in *Riv. dir. priv.*, 3/2014, 335; V. Musacchio, *Caporalato e tutela penale dei lavoratori stranieri: problemi e proposte di riforma*, in *Lavoro e previdenza oggi*, 2010, II, 135.

(⁵⁴) Si veda in particolare OSSERVATORIO DEL MONDO AGRICOLO ENPAIA-CENSIS, *op. cit.*, 17.

(⁵⁵) A. Frascarelli, *Perché criticare il Green Deal? Cosa conviene davvero all'agricoltura italiana?*, in *Terra e Vita*, n. 22-2020, 1, conferma che «l'accelerazione che ha avuto il Green Deal con l'emergenza Covid-19 è da attribuire alle aspettative dei cittadini-consumatori. In piena emergenza Covid-19, i cittadini consumatori hanno manifestato l'interesse per la sostenibilità ambientale, le interrelazioni con la salute, gli ecosistemi, i modelli sani di consumo» e ribadisce che i consumatori puntano non tanto alla massificazione della produzione quanto ad un cibo che abbia un valore ambientale e sociale. Elementi, questi, che non possono più essere disconosciuti dalla nuova politica agricola e dai suoi osservatori.

(⁵⁶) Nel Caso Studio OXFAM-TERRA!, *Sfruttati. Povertà e disuguaglianza nelle filiere agricole in Italia*, Giugno 2018, 9, gli autori del documento si rivolgono al governo sollecitandolo ad una serie di azioni: «Promuovere una maggiore tracciabilità e trasparenza della filiera

valore aggiunto per il prodotto che il consumatore dovrebbe condividere ed apprezzare indirizzando, così, il sistema economico verso obiettivi che non siano soltanto quelli della predazione delle risorse del pianeta ed il risparmio ossessivo.

Si può, al riguardo, obiettare che il rispetto di diritti fondamentali quali il lavoro (regolare) e la salute dei lavoratori, nell'ambito della catena produttiva agroalimentare, debba essere considerato un requisito imprescindibile, tutelato dalle normative vigenti in caso di violazione e dunque non possa essere affidato alle buone pratiche di un imprenditore corretto che certifica il suo comportamento etico.

Altrettanto incongruente appare, secondo questa prospettiva, l'applicazione al prodotto, conformato ai suddetti parametri di eticità, di un prezzo che risulti superiore a quello di uno omologo, realizzato nel rispetto delle regole ma non certificato.

Sono tutte questioni di ampio respiro che meritano senz'altro ulteriori approfondimenti ed interventi decisi e mirati del legislatore, anche da parte di quello europeo, in modo specifico nella presente fase di revisione della Politica agricola comune che, come è stato già evidenziato *supra*, riceve il

38% del bilancio dell'UE ma molti dei datori di lavoro e degli agricoltori, destinatari dei finanziamenti pubblici, non garantiscono ai loro dipendenti condizioni di lavoro dignitose ed ambienti sicuri. Il paradosso è appunto costituito dall'attuale impianto della PAC che eroga sovvenzioni a imprenditori che non rispettano i contratti di lavoro e le normative sulla sicurezza igienico-sanitaria. Proprio per rimuovere questa evidente anomalia, in un sistema agricolo europeo così rilevante per il benessere dei cittadini ma anche così costoso per l'intera comunità, che da più parti è stata avanzata la richiesta dell'inserimento di una "clausola sociale" nella prossima versione della PAC, in fase avanzata di elaborazione, da osservare nella assegnazione dei finanziamenti⁵⁷. Il 22 ottobre 2020 con l'approvazione dell'emendamento 732 inserito nella Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la *Politica agricola comune - sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere e finanziati dal FEAGA e dal FEASR*, per la prima volta, è stata dunque riconosciuta la condizionalità sociale che dispone, anche nella PAC, la tutela dei diritti dei lavoratori braccianti⁵⁸ mediante

imponendo: a) l'obbligo di pubblicare la lista completa dei fornitori per tenere traccia di tutti i passaggi lungo la filiera; b) l'obbligo di un sistema di etichettatura trasparente che informi il consumatore sulla provenienza dei prodotti e dei singoli passaggi avvenuti e permetta di aumentare il controllo sociale della filiera; introdurre meccanismi di supporto ai produttori di piccola scala; migliorare il sistema delle OP e rendere vincolante il contratto tra produttori e industriali per ovviare alla attuale frammentazione che non tutela i produttori e scarica i costi sulla vita dei lavoratori; affrontare in modo sistemico la questione migratoria prevedendo canali di accesso legali e sicuri e permessi di lavoro temporaneo per evitare lo sfruttamento dei lavoratori migranti».

(⁵⁷) L'Associazione Rurale Italia, insieme con il Coordinamento Europeo Via Campesina (ECVC), da anni si stanno battendo per il riconoscimento della clausola sociale ed ora si stanno prodigando affinché il Piano Strategico Nazionale della nuova PAC accolga questo importante principio. Secondo quanto dichiarato nel Comunicato Stampa del 9 novembre 2020, *Condizionalità sociale degli aiuti PAC: la battaglia del Piano Strategico Nazionale*, in http://www.assorurale.it/cs_ari_su_condizionalita_sociale_e_piani_strategic.html: «Nel disastroso panorama della riforma della PAC da poco licenziata dal Parlamento Europeo c'è un piccolo spiraglio di luce: la condizionalità sociale a cui verranno sottoposti i contributi erogati. Questo semplice principio di giustizia sociale - che sancisce come non si debbano dare, o si debbano togliere, fondi pubblici a chi si macchia di reati legati allo sfruttamento del lavoro - finora non era mai stato inserito nell'impalcatura del più importante programma del bilancio UE, che ammonta a poco meno del 35% del suo bilancio annuale, circa 390 miliardi di euro per i prossimi sette anni».

(⁵⁸) L'emendamento 732 così dispone: Articolo 11 *bis*. Principio e campo di applicazione della condizionalità sociale: 1. Gli Stati membri includono nel proprio piano strategico della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II e del capo III del presente titolo o premi annuali di cui agli articoli 65, 66 e 67, se non rispettano le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili e/o gli obblighi del datore di lavoro derivanti da tutti i pertinenti contratti collettivi e dalla legislazione sociale e del diritto del lavoro a livello nazionale, unionale e internazionale. 2. Le norme su un sistema efficace e proporzionato di sanzioni amministrative da inserire nel piano strategico della PAC rispettano le disposizioni di cui al titolo IV, capo IV, del regolamento (UE). L'emendamento è stato presentato nell'ambito della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio così rubricata: P9_TA-PROV(2020)0287, *Politica agricola comune - sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere e finanziati dal FEAGA e dal FEASR I*, Emendamenti del Parlamento europeo approvati il 23 ottobre 2020, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri

la previsione di una sanzione amministrativa che colpisce appunto i beneficiari dei pagamenti diretti o dei premi annuali non rispettosi delle regole in materia di diritto del lavoro valevoli a livello nazionale, unionale ed internazionale⁵⁹. L'altro elemento di novità presente nell'emendamento appena varato, e meritevole di segnalazione, è che il sistema di condizionalità va inserito nei Piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della PAC. Oltre all'emendamento 732, già approvato, è opportuno ricordare che sono stati presentati altri emendamenti concernenti la condizionalità sociale: ciò denota un nuovo interesse delle istituzioni europee, impegnate nella programmazione del prossimo quinquennio della PAC, ai temi della giustizia sociale ed alla produzione di alimenti eticamente «sicuri» in quanto ottenuti con fondi pubblici ma senza lo sfruttamento di lavoratori. Come è stato rilevato «si tratta di introdurre il rispetto di determinati standard di tutela dei diritti dei prestatori nel sistema di *cross-compliance* al quale i produttori devono uniformarsi per beneficiare delle misure di pagamento diretto a sostegno dell'attività agricola»⁶⁰.

Naturalmente la clausola sociale, che potrà essere utilizzata nelle procedure di assegnazione dei

finanziamenti europei, non sostituirà la certificazione etica in quanto svolge una funzione certamente diversa da essa e non può, dunque, porsi in alternativa a questo strumento di trasparenza e conoscenza che il produttore offre al consumatore in merito all'avvenuto rispetto delle pratiche sostenibili nel processo produttivo. Tuttavia occorre affermare che una certa cautela va comunque sempre osservata quando si parla di certificazione etica delle filiere agroalimentari, perché, come correttamente rilevato⁶¹, «affidare solo all'autocertificazione oppure alla certificazione presso enti privati l'«attestazione di eticità» potrebbe essere una soluzione inefficace ed alimentare il mercato nero «del bollino etico»», in quanto non sempre la certificazione appare credibile, essendo affidata prevalentemente ad agenzie specializzate e solo nelle esperienze più recenti anche ad enti certificatori accreditati dallo Stato. Gli standard privati presentano, inoltre, una serie di limiti concernenti l'effettivo rispetto dei parametri definiti e la mancanza di controlli adeguati⁶². Quindi, laddove possibile, la clausola sociale e la certificazione potrebbero operare congiuntamente.

Utile potrebbe risultare, peraltro, un'applicazione più diffusa del c.d. «indice di congruità»⁶³, consi-

devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018)0392 – C8- 0248/2018 – 2018/0216(COD)).

⁽⁵⁹⁾ Sui pregressi tentativi di inserimento della «condizionalità sociale» nella legislazione europea si sofferma ampiamente D. Schiuma, *Il caporalato in agricoltura*, cit., 104 ss. In generale sulla funzione della condizionalità nella PAC si rinvia a L. Russo, *Profili di tutela ambientale nelle proposte per la PAC verso il 2020: la «nuova» condizionalità e il greening*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, I, 628 ss.

⁽⁶⁰⁾ Così A. Gaboardi, *La riforma della normativa in materia di «caporalato» e sfruttamento dei lavoratori: corretto lo strabismo, persiste la miopia*, in *La legislazione penale*, 2017, 78, il quale svolge altresì una considerazione di carattere generale ovvero che l'introduzione della condizionalità sociale «consentirebbe, peraltro, di dare piena attuazione all'art. 39 TFUE, secondo il quale tra le finalità della Politica agricola comune vi è anche quella di «un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera», nonché quella di «assicurare [...] un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura».

⁽⁶¹⁾ V. Torre, *op. cit.*, 314. Dal suo punto di vista «sarebbe più opportuno intervenire sull'apparato sanzionatorio a carico delle imprese, includendo forme di sanzioni che incidano sull'immagine dell'azienda» perché la reputazione è considerata un capitale da preservare. Del resto anche nel settore più specifico della sicurezza alimentare, il profilo reputazionale a volte è più importante di quello patrimoniale. Si pensi alle conseguenze che discendono sull'immagine dell'azienda in caso di scandali alimentari (v. da ultimo il caso «Prosciutttopoli»).

⁽⁶²⁾ F. S. Caruso, *Certificazioni e lavoro nelle filiere agroalimentari. Il caso GlobalGap in Italia*, in *Meridiana* No. 93, Agricolture e Cibo, 2018, 231 ss.

⁽⁶³⁾ Su questi aspetti, in generale si v. A. Mangano, *Lo sfruttamento nel piatto. Quello che tutti dovremmo sapere per un consumo consapevole*, Bari-Roma, 2020, 167 ss.; un'attenta analisi giuridica del tema è in V. Pinto, *Indici di congruità e contrasto al lavoro irregolare in agricoltura*, in *Riv. dir. agr.*, 2014, I, 356, e Id. (a cura di), *Le politiche pubbliche di contrasto al lavoro irregolare*, Bari, 2008.

stente nella combinazione dei tre fattori fondamentali oggettivi che normalmente contraddistinguono un'impresa agroalimentare: i contributi pagati ai braccianti impiegati nel campo durante la raccolta, il numero di ettari coltivati e quello dei quintali prodotti; tale indice potrebbe accompagnare in etichetta la certificazione di eticità assegnata all'azienda.

Bisognerebbe definire, peraltro, su quali soggetti gravano gli oneri della certificazione che, per le ragioni appena descritte, rileva come un interesse pubblico della collettività dei consumatori oltre che dei lavoratori impiegati nella produzione dell'alimento e dunque potrebbe essere effettuata anche con misure agevolative o di incentivazione a favore dei produttori che la richiedono.

È evidente che questo ulteriore elemento di qualificazione del prodotto potrà comportare anche la determinazione di un prezzo di vendita più elevato rispetto ad un prodotto omologo, come si è già chiarito. Ma, come è stato opportunamente sottolineato⁶⁴ «L'obiettivo dev'essere rendere antieconomico lo sfruttamento, perché più facilmente rintracciabile dagli organi preposti e dai cittadini. Perché è proprio grazie ai cittadini, ai consumatori, che può avviarsi un "controllo sociale" lungo la filiera».

La certificazione⁶⁵ della filiera «etica» sarà, allora, un atto di responsabilità non solo del produttore, che dichiarerà, attraverso un'etichetta «narrante»

il mancato utilizzo dello sfruttamento della manodopera nella produzione dei beni posti in vendita, ma anche del consumatore, messo a conoscenza delle modalità corrette di realizzazione dell'alimento che si accinge ad acquistare e per il quale è disposto a sostenere degli oneri economici maggiori (*premium price*)⁶⁶.

Questo diverso atteggiamento del consumatore può apparire in controtendenza rispetto alla deriva verso cui l'*agribusiness* sta conducendo il cibo di cui si nutrono gli abitanti del pianeta, rendendolo sempre più prossimo ad una merce⁶⁷, realizzata con l'utilizzo del lavoro irregolare e con criteri non sostenibili. Per quanto riguarda il nostro Paese, oltre al rischio che prodotti tipici della tradizione agroalimentare italiana si trasformino in *commodity*, commercializzabili sui mercati interni ed esteri a basso costo, si prefigura il pericolo della perdita graduale delle peculiarità qualitative e reputazionali che hanno, storicamente, contraddistinto le produzioni italiane nel mondo⁶⁸.

Un'indagine condotta dalla Federconsumatori-OXFAM⁶⁹ ha, tuttavia, acclarato come il 74 per cento dei consumatori intervistati abbia dichiarato di essere comunque disponibile ad acquistare un prodotto libero da dinamiche di sfruttamento dei lavoratori, indipendentemente dal prezzo, mentre per il 21,8 per cento il fattore determinante nella scelta rimanga comunque il prezzo e dunque la non esosità della spesa alimentare⁷⁰.

⁽⁶⁴⁾ F. Ciconte - S. Liberti, *op. cit.*, 38.

⁽⁶⁵⁾ Sul tema della certificazione, come strumento di tutela preventiva del consumatore, almeno per ciò che concerne la qualità del prodotto ma il concetto potrebbe estendersi anche alla sua eticità si veda R. Saja, *Standards e contratti di certificazione nel settore agroalimentare*, in F. Albisinni - M. Giuffrida - R. Saja - A. Tommasini, *I contratti nel mercato agroalimentare*, Roma-Napoli, 2013, 310.

⁽⁶⁶⁾ Un'analisi molto accurata sui rapporti tra informazione "educativa" e scelte del consumatore, viene svolta da S. Bolognini, *Il consumatore nel mercato agro-alimentare europeo fra scelte di acquisto consapevoli e scelte di acquisto sostenibili*, in *Riv.dir.agr.*, 2019, I, 615.

⁽⁶⁷⁾ Al riguardo è utile anche l'analisi svolta per conto della Commissione europea dal Group of Chief Scientific Advisors, *Towards a Sustainable Food System. Mobbing from food as a commodity to food as more of a common good*, Brussels, March 2020, 31 ss.

⁽⁶⁸⁾ Sul punto si veda la recente esperienza di una delle produzioni più rappresentative qual è il pomodoro e le considerazioni svolte da L. Chiarello, *L'Italia sovrana del pomodoro. Il suo prezzo il più alto al mondo. Ma resta una commodity*, in *ItaliaOggi*, 4 novembre 2020, 22.

⁽⁶⁹⁾ B. Ardù, *Gli italiani dicono no allo sfruttamento nei campi: 3 su 4 disposti a pagare di più per una «spesa responsabile»*, in *La Repubblica*, 9 luglio 2019.

⁽⁷⁰⁾ Sul punto, inoltre, OXFAM ITALIA - OPEN SOCIETY EUROPEAN POLICY INSTITUTE, *op. cit.*, 4: «While agriculture continues to use exploitative practices, the demand for more sustainable food supply chains is increasing worldwide. Evidence suggest that consumers —particularly the young—want to shop 'guilt free' and are prepared to pay a premium price for more ethical products, or even change retailers. However, surveys show that only a small number of consumers feel they have sufficient information to make fully informed food decisions».

Ciò nonostante, il conseguimento della sostenibilità etica nella filiera agroalimentare non può e non deve essere delegato ai soli consumatori meglio informati, con maggiore disponibilità economica ed in grado di operare, autonomamente, delle scelte consapevoli e responsabili quando acquistano prodotti destinati alla loro alimentazione. Occorre un impegno serio e duraturo da parte delle istituzioni, nazionali ed europee, che pur avvalendosi delle etichette e delle certificazioni alimentari per migliorare la tracciabilità delle filiere agro-alimentari e combattere le pratiche commerciali sleali, siano al contempo determinati nell'utilizzo degli strumenti giuridici idonei alla tutela dei lavoratori nei campi e dei loro diritti fondamentali.

ABSTRACT

La sostenibilità etica è una acquisizione recente che amplia la portata dello spettro d'azione del concetto di «sostenibilità» ed aggiunge ulteriori elementi qualificatori che vanno ad integrare lo stringente rapporto agricoltura/ambiente finora preso in considerazione.

La Strategia dal produttore al consumatore della Commissione indica come la filiera alimentare

vada indirizzata verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, nel quale deve essere garantito il rispetto dei principi chiave sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali, specialmente per quanto riguarda i lavori precari, stagionali e non dichiarati.

Il consumatore deve essere messo in condizione di operare delle scelte responsabili verso l'acquisto di alimenti ottenuti senza lo sfruttamento della manodopera anche corrispondendo un premium price.

Ethical sustainability broadens the spectrum of action of the concept of "sustainability" and adds further qualifying elements that complement the stringent agriculture / environment relationship considered so far.

A Farm to fork strategy from European Commission indicates how the food chain must be directed towards a fair, healthy and environmentally friendly Food system, in which respect for the key principles enshrined in the European pillar of social rights must be guaranteed, especially with regard to jobs precarious, seasonal and undeclared.

The consumer must be enabled to make responsible choices towards the purchase of food obtained without the exploitation of labor, even by paying a premium price.